



Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>;

Visto in particolare il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 15, comma 3, lettere da a) a g), della citata legge regionale 29/2005, ai sensi del quale, con regolamento regionale, sono adottate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie e grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), della legge regionale 29/2005, nonché vengono definiti contenuti e finalità in ordine alla disciplina regolamentare e segnatamente:

- a) la definizione un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica,
- b) la determinazione dei contenuti dei Piani comunali di settore del commercio, con particolare riguardo agli aspetti descritti alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15:
- c) la dotazione dei parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali;
- d) la determinazione dei parametri, soggetti a revisione biennale, destinati alla valutazione, da parte dei Comuni, del rapporto tra domanda potenziale relativa ai consumi di tipo residenziale e non e offerta commerciale al dettaglio;
- e) la fissazione di parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, per l'individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000;
- f) le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e di medie strutture per l'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali, nel rispetto delle previsioni del Piano comunale di settore del commercio;
- g) le condizioni di ammissibilità di trasferimenti, ampliamenti e concentrazioni delle grandi strutture di vendita nel rispetto dei Piani comunali di settore del commercio,
- h) la determinazione del rapporto percentuale tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2744 dd. 17 novembre 2006, con la quale è stato approvato in via preliminare, nel testo allegato alla stessa, il regolamento d'esecuzione di cui agli articoli 12, comma 3, e 15 comma 3, della più volte citata legge regionale 29/2005, al fine della sua disamina in sede concertativa, in particolare della consultazione delle organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, nonché al fine del successivo inoltro, da parte degli Uffici, per l'acquisizione dei prescritti pareri della Competente Commissione consiliare, dell'Assemblea delle Autonomie locali, nonché dell'Osservatorio regionale del Commercio;

Atteso che, in esecuzione dei più volte citati articoli 12, comma 3, e 15 comma 3, della legge regionale 29/2005, sono stati acquisiti i pareri, tutti favorevoli, degli organismi collegiali sotto elencati:

- 1) competente Commissione consiliare, che si è espressa nella seduta del 28 novembre 2006;
- 2) Consiglio delle Autonomie locali, che si è espresso nella riunione del 19 dicembre 2006,

rinviano gli opportuni approfondimenti tecnici in una riunione congiunta tra la Commissione del Consiglio delle Autonomie locali ed i competenti uffici regionali;

3) Osservatorio regionale del Commercio, che si è espresso nella riunione del 23 gennaio 2007;

4) Tavolo di consultazione delle organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, che si è espresso nella riunione del 27 febbraio 2007;

Preso atto che la III Commissione del Consiglio delle Autonomie locali, in esecuzione a quanto disposto dal Consiglio medesimo nella seduta del 19 dicembre 2006 ha condotto, concordemente con i competenti uffici regionali, gli opportuni approfondimenti tecnici, nella riunione del 10 gennaio 2007;

Considerato inoltre di apportare al contenuto del regolamento approvato con DGR 2744/2006 le modificazioni ed integrazioni richieste in sede delle succitate consultazioni, nella misura in cui possano essere ritenute legittime ed accoglibili;

Ritenuto pertanto di approvare, in via definitiva, il regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 502 di data 9 marzo 2007;

Decreta

1. E' approvato il <<Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita>>, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -